



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), successivi ai termini fissati dal Decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.

VISTO l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime *de minimis* concessi dallo Stato;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – “normativa in materia di sanità animale”, come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, e che include alcuni Comuni della provincia di Pavia nelle zone di restrizione per PSA (*zona di restrizione I e zona di restrizione II*);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

VISTO il decreto 31 maggio 2017, n.115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132", come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 "Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF);



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTA la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. 29419, del 20 gennaio 2023, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n.42502, registrata all' Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 30 gennaio 2023 al n. 1423;

VISTA la direttiva del Direttore Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea n. 101746, del 14 febbraio 2023, registrata all' Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 28 febbraio 2023 al n.122;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168, del 28 luglio 2022, recante *“Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)”*, pubblicato sulla GURI Serie Generale n.216, del 15 settembre 2022 e registrato con numero di aiuto SA 105318, ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 e per gli aiuti in regime di *de minimis* con numero SA 25010, ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013;

CONSIDERATO che, per gli interventi previsti dal predetto Decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, si è provveduto con le risorse stanziato nel «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022, così come quantificati dall'articolo 26 comma 1 del decreto-legge n. 4/2022 e rideterminati dall'articolo 2, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29/2022;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, n. 637257 del 13 dicembre 2022, con il quale si dispone a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, l'impegno e la contestuale liquidazione della somma di €. 25.000.000,00 (*venticinquemilioni/00*), mediante trasferimento dei predetti fondi sul conto di tesoreria n. 23205 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze-FEAGA, al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti a favore degli operatori della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), così come previsto dal Decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022;

VISTA la comunicazione di AGEA n. 00057380, del 24 luglio 2023, con la quale, in risposta alla nota ministeriale n. 313324, del 15 giugno 2023, si evidenzia la residua disponibilità di euro 19.644.443,25, derivante dalle risorse previste dal DM n. 336168, del 28 luglio 2022 e non ancora impegnate a favore dei beneficiari del settore suinicolo;

VISTO il resoconto dell'Unità centrale di crisi del 12 maggio 2023 (*prot. MASAF n.254352 del 16maggio 2023*), la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute (*prot. MASAF n. 279824 del 30 maggio 2023*), e la successiva del 26 giugno 2023 (*prot. n. 331152*), nelle quali si evidenzia l'effettiva diffusione dell'infezione della Peste Suina Africana (PSA) nei territori del Lazio e della provincia di Salerno e di Reggio Calabria, nonché



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

l'ordinanza della Regione Lombardia, del 6 giugno 2023 pubblicato sul Bollettino regionale nella quale vengono indicati i comuni della provincia di Pavia sottoposti a restrizione sanitaria di tipo II e I;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana dell'11 luglio 2023 "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana";

CONSIDERATO il perdurare della Peste Suina Africana e l'espansione della stessa in ulteriori ambiti territoriali nazionali, oltre quelli già definiti nell'Allegato 1 del summenzionato Decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022, che prevede, nello specifico, un intervento finalizzato al sostegno delle imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti a seguito dei provvedimenti sanitari necessari per la prevenzione, eradicazione, contenimento della malattia e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, per il periodo compreso fra il 13 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022;

RITENUTO obiettivo strategico proseguire nel sostenere economicamente il comparto suinicolo nazionale in difficoltà per il perdurare della Peste Suina Africana;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 21 settembre 2023;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Si dispone, in continuità con quanto già previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168, del 28 luglio 2022, l'estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue pari ad euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola italiana, che ha subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), nel periodo 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023. È fatta salva, comunque, la possibilità di ulteriori estensioni temporali e areali del DM n. 336168 del 28 luglio 2022, in funzione dell'evoluzione dello stato emergenziale epidemiologico e delle risorse finanziarie disponibili.
2. La presente misura di sostegno non attiene alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali e non è inerente né è calcolata in base a terreni agricoli.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite come segue:
 - a) Il 60% è destinato alle Piccole-medio imprese (PMI) e Microimprese del settore della produzione agricola primaria;
 - b) Il 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

4. Gli aiuti alle PMI e Microimprese del settore della produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
5. Gli aiuti alle PMI e Microimprese del settore della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013.
6. Le Grandi Imprese sono escluse dal regime di esenzione (Regolamento UE 2022/2472) per la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti solo nell'ambito del regime di *de minimis* (Regolamento UE 1407/2013) relativo alla trasformazione ed alla macellazione.

Articolo 2 *(Beneficiari)*

1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 1 imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:
 - a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e/o dalle Ordinanze del Commissario governativo alla Peste Suina Africana”, di cui all'elenco Allegato 1bis a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023;
 - b) Macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:
 - ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 modificato successivamente dal Regolamento (UE) 2023/1485 e indicati nell'Allegato I bis;
 - A partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle Regioni e territori elencati nell'Allegato 1 bis;
 - Gli stabilimenti aventi l'autorizzazione ad esportare verso Paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorità estere, recepiti e notificati dal Ministero della Salute italiano;
2. Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- a) Verri
- b) Scrofe
- c) Scrofette
- d) Suini da ingrasso
- e) Suinetti
- f) Prosciutti
- g) Prodotti di salumeria
- h) Tagli di carne suina

Articolo 3

(Interventi ammessi e entità degli indennizzi)

1. Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:
 - a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
 - b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe;
 - c) prolungamento vuoto sanitario;
 - d) costi di produzione per prolungamento allevamento (Blocco movimentazione);
 - e) stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione;
 - f) distruzione e distoglimento della merce per mancato export;
 - g) stima dei danni causati dal mancato export.

2. Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo 100% del danno stimato forfaitariamente come da formula riportata nella Tabella A-bis, che è parte integrante del presente decreto. Ogni impresa dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità. In particolare:
 - a) la stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi corrispondenti dell'anno precedente "indenne dalla malattia" nonché con la messa a disposizione dei controlli delle relative fatture. I ricavi saranno dettagliati come al punto 5 della Tabella A bis;
 - b) la stima dei danni per la mancata esportazione dovrà essere supportata dalla dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari per le esportazioni provenienti dall'Italia, nel periodo 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute e rapportandolo al più recente periodo corrispondente di "regolare esportazione",



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

rendendo disponibili per i controlli la relativa documentazione probatoria dell'esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della Tabella A bis.

3. Per le PMI e Microimprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A bis. In tali casi, ogni azienda dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.
4. Dai sostegni di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

Articolo 4

(Cumulo e Costi ammissibili)

1. Gli aiuti alle PMI e Microimprese del settore della produzione primaria, di cui al presente decreto, sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti *de minimis* unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472
2. Gli aiuti concessi per le PMI e Microimprese del settore della produzione primaria non possono essere cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8 comma 8 del Regolamento (UE) 2022/2472.
3. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure nazionali o dell'UE oppure nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.
4. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà di cui all'articolo 1 comma 5 del Regolamento (UE) 2022/2472, a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dalla Peste Suina Africana per la quale sono concessi gli indennizzi.
5. Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
6. Non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.
7. Per le imprese di macellazione e trasformazione i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti *de minimis* nel rispetto delle soglie del Regolamento (UE) 1407/2013.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 5

(Presentazione della domanda)

1. I beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano in via informatica apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'Organismo pagatore stesso.
2. Le dichiarazioni e la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 6

(Procedure d'esame delle domande)

1. L'Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e, per ciascuna delle due tipologie di imprese di cui ai punti 2 e 3 del precedente articolo 3, assoggetta a controllo puntuale un campione delle dichiarazioni confermate alle domande stesse, estratte sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA – Coordinamento. La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non è inferiore al 5 % del totale delle dichiarazioni di ciascuna delle tipologie menzionate.
2. Il beneficiario può valutare di farsi anticipare il pagamento richiesto in domanda nei limiti previsti dall'articolo 3 comma 2 e comma 3, prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1 a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.
3. AGEA – Organismo di Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure, anche tramite l'emanazione di eventuali apposite circolari e adotta, successivamente alla comunicazione del numero di identificazione dell'aiuto, le misure necessarie per un'efficiente allocazione delle risorse disponibili, affinché i sostegni erogabili non eccedano il massimale finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, provvedendo ad una ripartizione proporzionale del plafond finanziario tra le imprese beneficiarie sulla base del danno ammissibile riconosciuto a ciascuna di esse.

Articolo 7

(trasparenza)

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/2472.
2. Le informazioni sintetiche della misura di aiuto sono trasmesse alla Commissione mediante il sistema di notifica elettronica nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura, comprese



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla entrata in vigore del presente decreto in conformità a quanto previsto all'articolo 11, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2022/2472.

Articolo 8
(disposizioni finali)

3. Le attività previste a carico di AGEA e degli Organismi pagatori devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Nel caso in cui le risorse finanziarie destinate a uno dei due settori indicati nell'articolo 1 comma 3 lettere a) e b), rimangano inutilizzate, si dispone la possibilità di trasferire quelle in eccesso a beneficio del settore che abbia delle richieste non completamente soddisfatte. Parimenti, qualora la richiesta degli indennizzi sia superiore al plafond previsto dal presente decreto, si procederà ad una riduzione proporzionale delle risorse economiche destinate a uno dei settori su menzionati. A tali fini, AGEA – Organismo di Coordinamento fornirà istruzioni agli Organismi pagatori territorialmente competenti tramite circolari entro 60 giorni dalla verifica della incapienza o della presenza di risorse residue.
5. I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Francesco Lollobrigida

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Allegato I bis

(Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana)

Le seguenti zone soggette a restrizioni I:

Regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di: Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Volpeglino, Gamalero, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi;
- nella provincia di Asti, i comuni di: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto;
- nella provincia di Cuneo, i comuni di: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo;

Regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni di: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Zoagli, Leivi, Chiavari, Santo Stefano d'Aveto, Mezzanego, Carasco, Borzonasca;
- nella provincia di Savona, i comuni di: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo;

Regione Emilia-Romagna:

- nella provincia di Piacenza, i comuni di: Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia), Corte Brugnatella, Bobbio, Alta Val Tidone, Ferriere;
- nella provincia di Parma, comune di Tornolo (parte Amministrativa a ovest del Fiume Taro).

Regione Lombardia:

- nella provincia di Pavia, i comuni di: Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca De' Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi – Ruino e Canevino;

Regione Lazio:

nella provincia di Roma

- a nord: i comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- a ovest: il comune di Fiumicino;
- a sud: il comune di Roma tra i limiti della zona 2 (a nord), i confini del comune di Fiumicino (a ovest), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande Raccordo Anulare, il Grande Raccordo Anulare fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio;
- a est: i comuni di: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova.

Regione Calabria:

- Nella provincia di Reggio Calabria, i comuni di: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'Ilario dello Ionio, Agnana Calabria, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Ionica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroleto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoaia.

Le seguenti zone soggette a restrizioni II:

Regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspana, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogna, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzino, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalnoceto:



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- nella provincia di Asti, i comuni di: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monastero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole,
- nella provincia di Cuneo, il comune di Saliceto;

Regione Lazio

- l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale "ASL RM1".
- provincia di Rieti¹, i comuni di Borgo Velino, Micigliano, Posta; Borbona, Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Antrodoco, Petrella Salto e Fiamignano;

Regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni di: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale Di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, , Rezzoaglio, Orero, Fontanigorda, Rovegno, San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, Borzonasca;
- nella provincia di Savona, i comuni di: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio,

Regione Lombardia:

- nella provincia di Pavia, i comuni di: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi – Valverde, Borgoratto Mormorolo, Godiasco, Rocca Susella, Fortunago, Montesegale, Borgo Priolo, Rivanazzano, Torrazza Coste, Retorbido, Codevilla,

Regione Emilia-Romagna:

- nella provincia di Piacenza, i comuni di: Ottone (ovest fiume Trebbia), Zerba.

Regione Calabria:

- nella provincia di Reggio Calabria, i comuni di: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'Eufemia D'Aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicuccà,

¹ Per i comuni della provincia di Rieti, le misure speciali di controllo della malattia sono state introdotte a partire dal 1° giugno 2022 come stabilito dalla DECISIONE (UE) 2022/875 del 1° giugno 2022 e successivamente abrogate il 25 ottobre 2022 come previsto dal REG (UE) 2022/2067 del 25 ottobre.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabria, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro.

Le seguenti zone soggette a restrizioni III:

Regione Calabria:

- Nella provincia di Reggio Calabria, i comuni di: Cosoleto, Delianuova, Varapodio, Oppido Mamertina, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Platì, Ciminà, Santa Cristina D'aspromonte, Scido, Ardore, Benestare, Careri, Casignana, Bianco, Bovalino, Sant'agata del Bianco, Samo, Africo, Brancaleone, Palizzi, Staiti, Ferruzzano, Bova, Caraffa del Bianco, Bruzzano Zeffirio, San Luca, Roghudi, Roccaforte del Greco, Roghudi, Roccaforte del Greco.

AREE ISTITUITE A LIVELLO DELL'UNIONE COME ZONE INFETTE O ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI, COMPRENDENTI ZONE DI PROTEZIONE E ZONE DI SORVEGLIANZA

(di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2 Parte A del Regolamento di ESECUZIONE (UE) 2023/1485 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2023)

Aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia²

Regione Campania:

- nella provincia di Salerno, i comuni seguenti: Sanza, Buonabitacolo, Sassano, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Casaleto spartano, Caselle in Pittari, Piaggine, Morigerati, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Valle Dell'Angelo, Torraca.

Regione Basilicata:

- nella provincia di Potenza, i comuni seguenti: Moliterno, Lagonegro.

² Istituite con il Reg. ESECUZIONE (UE) 2023/1485 il 18 luglio 2023 i cui termini di applicazione sono validi fino al 22.08.23



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONE INCLUSE DAL MINISTERO DELLA SALUTE 3

ISTAT	COMUNI	ISTAT_NOZE	ISTAT_REGI	REGIONE	PROVINCIA	SIGLA_PROV	ZONA
010048	REZZOAGLIO	10048	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010052	ROVEGNO	10052	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010042	ORERO	10042	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010024	FONTANIGORDA SAN COLOMBANO	10024	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010053	CERTENOLI	10053	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010019	COREGLIA LIGURE	10019	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010056	SANTO STEFANO D'AVETO	10056	07	LIGURIA	GENOVA	GE	I
010034	MEZZANEGO	10034	07	LIGURIA	GENOVA	GE	I
010010	CARASCO	10010	07	LIGURIA	GENOVA	GE	I
010005	BORZONASCA	10005	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010005	BORZONASCA	10005	07	LIGURIA	GENOVA	GE	I
033020	FERRIERE BORGORATTO	33020	08	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	PC	I
018017	MORMOROLO	18017	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018037	CASTEGGIO	18037	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	I
018105	OLIVA GESSI MONTEBELLO	18105	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	I
018095	BATTAGLIA	18095	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	I
018073	GODIASCO	18073	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018126	ROCCA SUSELLA	18126	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018064	FORTUNAGO	18064	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018094	MONTALTO PAVESE	18094	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	I
018098	MONTESEGALE	18098	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018016	BORGO PRIOLO	18016	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018122	RIVANAZZANO	18122	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018155	TORRAZZA COSTE	18155	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018121	RETORBIDO	18121	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018057	CORVINO SAN QUIRICO	18057	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	I
018051	CODEVILLA	18051	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018025	CALVIGNANO	18025	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	I
018182	VOGHERA	18182	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	I
006188	VOLPEDO	6188	01	PIEMONTE	ALESSANDRIA	AL	II
006040	CASALNOCETO	6040	01	PIEMONTE	ALESSANDRIA	AL	II
034040	TORNOLO	34040	08	EMILIA ROMAGNA	PARMA	PR	I

³ Si fa presente che, per un errore nella pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485, recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, il Ministero della Salute per allineare il testo a quanto proposto alla Commissione Europea, chiede di considerare la lista dei comuni e la relativa categorizzazione nelle rispettive zone soggette a restrizione come riportato nella seguente lista. La corretta suddivisione dei territori verrà inoltre riportata nei sistemi informativi veterinari.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE				TABELLA A bis PROSPETTO CALCOLO DEI DANNI INDIRETTI UNITARI nel periodo 01/07/2022 - 31/07/2023			
TIPO DI INTERVENTO							
1. Deprezzamento animali per vendita anticipata	Tipo genetico	Specifica	Tipo di impresa	a) Valore medio €/capo	b) Ricavo realizzato a capo	indennizzo a capo (a-b)	
Scrofe	comuni	gravide	Produzione primaria	€ 660,59			
		vuote		€ 361,28			
	ibride da moltiplicazione	gravide		€ 957,86			
		vuote		€ 523,85			
	ibride da produzione	gravide		€ 759,68			
		vuote		€ 415,47			
	razza pura iscritta LG e ibride da selezione	gravide		€ 1.189,07			
		vuote		€ 650,30			
	Scrofette	comuni		gravide	€ 542,81		
				vuote	€ 243,49		
ibride da moltiplicazione		gravide	€ 787,07				
		vuote	€ 353,06				
ibride da produzione		gravide	€ 624,23				
		vuote	€ 280,02				
razza pura iscritta LG e ibride da selezione		gravide	€ 977,05				
		vuote	€ 438,23				
Verri		ibridi da moltiplicazione		€ 500,73			
		ibridi da produzione		€ 397,13			
	razza pura iscritti LG e ibridi da selezione		€ 621,13				
	razza pura iscritti LG provati geneticamente		€ 690,66				
Suinetti fino a 10 kg			€ 56,12				
			a) Valore medio €/kg				
Suini da macello	115/130kg		€ 1,19				
	130/144kg		€ 1,20				
	144/156kg		€ 1,32				
	156/176kg		€ 1,40				
	176/180kg		€ 1,26				
	180/185kg		€ 1,22				
	90/115kg		€ 1,18				
	oltre 185 kg		€ 1,22				
Suini da ristallo	100kg		€ 1,58				
	15kg		€ 4,83				
	20kg		€ 3,59				
	25kg		€ 3,35				
	30kg		€ 3,01				
	40kg		€ 2,50				
	50kg		€ 2,20				
	60kg		€ 1,90				
	65kg		€ 1,89				
	80kg		€ 1,65				



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2. Interruzione riproduzione scrofe	Tipo genetico	Tipo di Allevamento	Tipo di impresa	a) Valore produzione	b) numero di settimane di	indennizzo a capo (axb)
	scrofe circuito DOP	Allevamento da riproduzione	Produzione primaria	€ 25,80	X	
	scrofe circuito non DOP			€ 17,53	X	
3. Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento (*)				a) Indennizzo settimanale a capo	b) numero di settimane di allevamento perse	indennizzo a capo (axb)
	suino da allevamento 30 kg	Allevamento da ingrasso	Produzione primaria	€ 59,40	X	
	suino da macello <u>non DOP</u> 160/176 kg			€ 61,20	X	
	suino da macello <u>DOP</u> 160/176 kg			€ 83,30	X	
	SPECIE		Tipo di impresa			
4. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)				a) Indennizzo settimanale a capo	b) numero di settimane di prolungato allevamento	indennizzo a capo (axb)
	Suini da ingrasso	Allevamento da ingrasso	Produzione primaria	€ 6,44	X	
	Suinetti	Allevamento da riproduzione		€ 3,71	X	
5. Riduzione Macellazioni						
Per determinare i danni prodotti si applica la somma di una o più delle seguenti formule, secondo la specificità dell'azienda:	(QXa-Q22a) x CUN22a	dove	Qxa sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 luglio e il 31 dicembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia" Q22a sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2022 CUN22a è il listino medio del periodo 1 luglio - 31 dicembre 2022			
	(QXb-Q23a) x CUN23a	dove	QXb sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell'anno precedente "indenne dalla malattia" Q23a sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2023 CUN23a è il listino medio del periodo 1 gennaio - 30 aprile 2023			
	(QXc-Q23b) x CUN23b	dove	QXc sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 maggio e il 31 agosto dell'anno precedente "indenne dalla malattia" Q23b sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 maggio e il 31 luglio 2023 CUN23b è il listino medio del periodo 1 maggio - 31 luglio 2023			
al valore determinato come sopra, viene aggiunto il deprezzamento del taglio PANCETTONE così determinato come somma dei risultati di una o più delle formule qui accanto: (se il risultato è pari o inferiore a zero il danno si considera non subito)	Q22a*(PXa-P22a)	dove	Q22a è la quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2022 PXa è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 luglio 31 dicembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia" P22a è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2022			
	Q23a*(PXb-P23a)	dove	Q23a è la quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 1 gennaio 30 aprile 2023 PXb è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 gennaio 30 aprile dell'anno precedente "indenne dalla malattia" P23a è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 gennaio 30 aprile 2023.			
	Q23b*(PXc-P23b)	dove	Q23b è la quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 1 maggio 31 luglio 2023 PXc è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 maggio 31 agosto dell'anno precedente "indenne dalla malattia" P23b è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 maggio 31 luglio 2023.			



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

6 .Mancato export e deprezzamento merce						
Per determinare i danni prodotti si applica la somma di una o più delle seguenti formule	EXPXa-EXP22+COSTEXP22	dove	EXP22 è il fatturato export 2022 verso uno o più dei Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari delle esportazioni provenienti dall'Italia desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute, nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2022 come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione EXPXa è il fatturato export verso uno o più dei medesimi Paesi nel periodo 1 luglio - 31 dicembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia" come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione COSTEXP22 sono i costi sostenuti per le attività propedeutiche all'export verso i medesimi Paesi nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2022 come risultanti da corrispondenti fatture aziendali e includono quanto riportato dalla tabella qui sotto.			
	EXPXb-EXP23+COSTEXP23	dove	EXP23 è il fatturato export 2023 verso uno o più dei Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari delle esportazioni provenienti dall'Italia desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute, nel periodo 1 gennaio 31 luglio 2023 come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione. EXPXb è il fatturato export verso uno o più dei medesimi Paesi nel periodo 1 gennaio - 31 luglio dell'anno precedente "indenne dalla malattia" come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione. COSTEXP23 sono i costi sostenuti per le attività propedeutiche all'export verso i medesimi Paesi nel periodo 1 gennaio 31 luglio 2023 come risultanti da corrispondenti fatture aziendali e includono quanto riportato dalla tabella qui sotto.			
		Paese di Destinazione	Costo certificazioni	Packaging/Etichette personalizzate distrutte come da doc	EXTRA Logistica/nolo/dogane Come da fatture	Costo distruzione prodotto
(*) il numero delle settimane è calcolato (negli interventi n. 2, 3 e 4) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato (o di prolungato accasamento) ai quali sono stati, eventualmente, precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.						